



*Il Ministro
del Lavoro e delle Politiche Sociali*

DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

VISTO l'articolo 2, commi 64, 65 e 66 della legge 28 giugno 2012, n. 92;

VISTO l'articolo 1, comma 183 della legge 27 dicembre 2013, n. 147;

VISTO l'accordo intervenuto in sede governativa presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali in data 30.07.2014 relativo alla società **DICO S.p.A. a socio unico**, per la quale sussistono le condizioni previste dalla normativa sopra citata, ai fini della concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, in deroga alla vigente normativa;

VISTA l'istanza di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, in deroga alla vigente normativa, presenta dall'azienda **DICO S.p.A. a socio unico**;

RITENUTO, per quanto precede, di autorizzare la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati;

DECRETA

ART.1

Ai sensi dell'articolo 2, commi 64, 65 e 66 della legge 28 giugno 2012, n. 92, è autorizzata per il periodo dal 07.07.2014 al 06.10.2014 la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, definito nell'accordo intervenuto presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali in data 30.07.2014, in favore di un numero massimo di 19 unità lavorative della società **DICO S.p.A. a socio unico**, dipendenti presso le sedi di:

- **San Prisco (CE):** n. 2 lavoratori con contratto *full time*;
- **San Giorgio a Cremano (NA):** n. 4 lavoratori di cui n. 3 lavoratori con contratto *part time* medio del 58%;



*Il Ministro
del Lavoro e delle Politiche Sociali*

DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

- **Reggio Emilia:** n. 4 lavoratori con contratto *part time* medio del 58%;
- **Borgo San Dalmazzo (CN):** n. 4 lavoratori di cui n. 3 lavoratori con contratto *part time* medio del 58%;
- **Torino:** n. 3 lavoratori di cui n. 2 lavoratori con contratto *part time* medio del 58%;
- **Treviso:** n. 1 lavoratore con contratto *part time* del 60% sospeso dal 07.07.14 al 22.08.14;
- **San Polo di Piave (TV):** n. 1 lavoratore con contratto di lavoro *full time* sospeso dal 07.07.14 al 22.08.14.

I lavoratori nel numero massimo indicato saranno sospesi a zero ore senza rotazione stante la cessazione di tutte delle unità produttive, tranne quelle di Treviso e San Polo di Piave (TV) dove i lavoratori saranno sospesi a zero ore senza rotazione per un periodo limitato.

In applicazione di quanto sopra, gli interventi a carico del Fondo Sociale per l'Occupazione e Formazione sono disposti nel limite massimo complessivo di euro 73.828,42 (settantatremilaottocentoventotto/42).

Codice fiscale: 11247460154

Matricola INPS: 3019500897

Pagamento diretto: NO



Il Ministro
del Lavoro e delle Politiche Sociali
DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

ART. 2

L'onere complessivo pari ad euro 73.828,42 (settantatremilaottocentoventotto/42) è posto a carico del Fondo sociale per l'Occupazione e Formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, nella legge 28 gennaio 2009, n. 2.

ART. 3

Ai fini del rispetto del limite delle disponibilità finanziarie, individuato dal precedente articolo 2, l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale è tenuto a controllare i flussi di spesa afferenti all'avvenuta erogazione delle prestazioni di cui al presente provvedimento e a darne riscontro al Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali e al Ministro dell'Economia e delle Finanze.



*Il Ministro
del Lavoro e delle Politiche Sociali*

DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Il presente decreto sarà pubblicato sul sito del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
www.lavoro.gov.it

Roma, 07/08/2015

F.to Il Ministro del Lavoro
e delle Politiche Sociali
Giuliano Poletti

F.to Ministro dell'Economia
e delle Finanze
Pier Carlo Padoan